

Spett.le Fondo Pensione Caimop Viale Europa, 55 00144 Roma (RM)

Data,
Io sottoscritto
nato ailil
codice fiscale
residente inViacapcap
in relazione alla sua posizione in essere presso di Voi malleva il Fondo Caimop
da qualsiasi responsabilità per i contributi non versati dalla casa di cura morosa.
DICHIARO
Di essere a conoscenza dell'anomalia contributiva, imputabile all'Azienda
presso la quale ho prestato servizio.
DICHIARO
Di essere a conoscenza che riscattando la posizione presso il Fondo Caimop perdo il mio diritto ad avanzare la richiesta di intervento del Fondo di Garanzia
INPS sulla posizione previdenziale complementare di cui all'art. 5 del D. Lgs. 80/92.
AUTORIZZO
Il Fondo Pensione Caimop a procedere con la liquidazione dei contributi regolarmente versati in essere presso la mia posizione in Caimop.
Sarà cura dello scrivente all'atto di ulteriori versamenti richiedere una nuova liquidazione.
Confermo quanto sottoscritto nel modulo prestazioni allegato alla presente.
Distinti saluti
In fede



## Richiesta Fondo di garanzia INPS

Con il D. Lgs n.80 del 1992, ha previsto l'istituzione presso l'INPS di un apposito Fondo di Garanzia contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento dei contributi alle forme di previdenza complementare da parte del datore di lavoro insolvente, finanziato con una quota del contributo di solidarietà pagato dai datori di lavoro sulle somme versate alla previdenza complementare.

Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 252/05 il 1° gennaio 2007, tale disposizione ha trovato compiuta attuazione e, successivamente, l'INPS ha provveduto ad illustrare requisiti e modalità per l'accesso al Fondo.

In base alle indicazioni dell'INPS, l'intervento del Fondo è subordinato ad alcune condizioni che si riepilogano sinteticamente per quanto di interesse degli iscritti:

- 1. le contribuzioni devono essere maturate dopo il 28 febbraio 1992, data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 80;
- 2. Il dottore deve risultare iscritto a Fondo Caimop;
- 3. l'insolvenza del datore di lavoro deve essere accertata mediante l'apertura di una delle procedure concorsuali previste (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo) e deve altresì esservi un accertamento del credito\* - relativo alle omissioni contributive per le quali si richiede l'intervento del Fondo di Garanzia - che (per le prime tre procedure sopra indicate) avviene con l'ammissione del credito stesso allo stato passivo della procedura;
- 4. il termine di prescrizione per il diritto alla richiesta di intervento del Fondo di Garanzia è di 10 anni a decorrere dalla data di cessazione del rapporto di lavoro con il datore insolvente.

Prima di contattare Caimop, è necessario che il medico richieda all'INPS la modulistica predisposta dall'Istituto per l'attivazione del Fondo di Garanzia. La compilazione di parte di essa (nello specifico il modello PPC/FOND) è a carico del fondo pensione e Caimop offre ai propri iscritti la più ampia disponibilità in tal senso. Si invitano, pertanto, gli Iscritti interessati ad inviare a Caimop il modulo che verrà loro consegnato dall'INPS e Caimop provvederà alla compilazione e alla restituzione dello stesso nei tempi più rapidi.

In caso di esito positivo della richiesta di intervento del Fondo di Garanzia, le somme omesse saranno versate dall'INPS direttamente a Caimop che provvederà ad allocarle nella posizione del dirigente interessato e saranno corrisposte a quest'ultimo al momento dell'erogazione della prestazione.



Per una più esplicita rappresentazione si riportano alcuni punti del decreto che è consultabile sul sito www.inps.it (/ Archivio / 201 7 / Prestazioni a sostegno reddito / Fondo di garanzia previdenza complementare)

### 1. I soggetti assicurati.

Possono richiedere l'intervento del Fondo di garanzia i lavoratori subordinati che, al momento della presentazione della domanda, risultino iscritti ad una delle forme pensionistiche complementari collettive o individuali iscritte nell'apposito albo tenuto dalla COVIP o ad una forma pensionistica complementare individuale attuata mediante stipula di un contratto di assicurazione sulla vita con imprese di assicurazioni autorizzate dall'ISVAP, così come previsto dall'art. 13, comma 1 lett. b) del d.lgs. 252/05.

In caso di morte dell'assicurato prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, la domanda potrà essere presentata esclusivamente dai soggetti aventi titolo nell'AGO alla pensione indiretta, sempreché siano stati indicati quali beneficiari nel contratto di adesione al fondo complementare.

Nel caso di morte del titolare di una prestazione pensionistica, la domanda potrà essere presentata esclusivamente dai soggetti aventi diritto nell'Assicurazione generale obbligatoria alla pensione di reversibilità, a condizione che lo schema di adesione al fondo preveda, in caso di morte del beneficiario, la restituzione del montante residuo o l'erogazione di una rendita ai superstiti e che tali soggetti siano gli effettivi beneficiari di tali prestazioni.

Le forme pensionistiche complementari non possono in nessun caso richiedere direttamente al Fondo di garanzia l'integrazione dei contributi.

#### 2. Il Fondo di garanzia.

L'art. 5 del d.lgs. 80/92 ha previsto l'istituzione presso l'INPS di un apposito Fondo di garanzia contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento, da parte del datore di lavoro insolvente, dei contributi alle forme di previdenza complementare.

La norma prevede che tale fondo sia finanziato da una quota del contributo di solidarietà di cui al comma 2 dell'art. 9-bis del D.L. 29 marzo 1991, n. 103 convertito, con modificazioni, nella legge 1 giugno 1991, n. 166, (a11.3) pagato dai datori di lavoro sulle somme versate alla previdenza complementare.

# I documenti a corredo della domanda Fallimento, Liquidazione coatta amministrativa e Amministrazione straordinaria:

- copia di un documento di identità personale (se la domanda non è firmata in presenza di un funzionario dell'Istituto);
- modello PPC/CUR timbrato e sottoscritto dal responsabile della procedura;
- modello PPC/FOND timbrato e sottoscritto dal legale rappresentante del fondo di previdenza complementare al quale il lavoratore desidera versare i contributi;



- copia autentica dello stato passivo (anche per estratto) oppure, in caso di ammissione tardiva, copia autentica del decreto di ammissione tardiva allo stato passivo;
- attestazione della cancelleria del tribunale che il credito del lavoratore non e' stato oggetto di opposizione odi impugnazione ai sensi del 2° e 3° comma art. 98
  L.F.(a11.14) (sostituibile con analoga dichiarazione del responsabile della procedura concorsuale);
- copia della domanda di ammissione al passivo e relativi conteggi (se nello stato passivo l'importo dei contributi omessi non è evidenziato distintamente dagli altri crediti);

## Concordato preventivo:

- copia di un documento di identità personale (se la domanda non è firmata in presenza di un funzionario dell'Istituto);
- modello PPC/CUR timbrato e sottoscritto dal commissario giudiziale e dal liquidatore nominato dal Tribunale in caso di concordato con cessione di beni;
- modello PPC/FOND timbrato e sottoscritto dal legale rappresentante del fondo di previdenza complementare al quale il lavoratore desidera versare i contributi;
- copia autentica della sentenza (ora decreto) di omologazione.